

**Allegato 1**

# **REGOLAMENTO**

per la disciplina del Servizio di Gestione dei  
Rifiuti Urbani e Assimilati

Titolo I – Disposizioni generali e definizioni.....	4
Art. 1 – Finalità ed oggetto del presente Regolamento.....	4
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 5 – Responsabilità del produttore dei rifiuti.....	7
Art. 6 – Competenze dell’Agenzia d’Ambito in materia di gestione dei rifiuti.....	7
Art. 7 – Attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti e relative modalità di esercizio.....	8
Art. 8 – Competenze del Gestore.....	8
Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	9
Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali.....	9
Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione.....	9
Art. 11 – Criteri qualitativi di assimilazione .....	11
Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità .....	11
Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi – nozione di coefficiente di produttività specifica.....	11
Art. 14 – Rifiuti da att. di cui all’art.10 comma 1:criteri quantitativi di assimilazione .....	12
Art. 15 – Entità ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttività specifica comportanti l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali.....	13
Art. 16 – Aggiornamento e/o modifica dell’elenco delle attività assoggettate ai criteri quantitativi e ed i rispettivi valori.....	13
Art. 17 – Effetti dell’assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione .....	14
Art. 18 – Requisiti per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.....	14
Art. 19 – Forme di raccolta dedicate.....	16
Titolo III – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.....	16
Art. 20 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.....	16
Art. 21 – Area di espletamento del pubblico servizio.....	17
Art. 22 – Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata.....	17
Art. 23 – Modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.....	18
Art. 24 – Conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta.....	19
Art. 25– Divieti relativi alle modalità di conferimento; usi vietati dei contenitori.....	20
Art. 26 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.....	21
Art. 27 – Conferimento delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta su chiamata o raccolta itinerante.....	22
Art. 28 – Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.).....	22
Art. 29 – Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni.....	23
Art. 30 – Modalità di trasporto, pesatura ed avvio a recupero, riciclo, trattamento o smaltimento dei rifiuti raccolti.....	23

Titolo IV – Disposizioni particolari sulla raccolta differenziata.....	24
Art. 31 – Rifiuti urbani pericolosi.....	24
Art. 32 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).....	24
Art. 33 – Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi.....	24
Art. 34 – Attività del volontariato.....	24
Titolo V – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni.....	25
Art. 35 – Area e criteri di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni.....	25
Art. 36 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni.....	26
Art. 37– Cestini portarifiuti.....	26
Art. 38 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici.....	27
Art. 39 – Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti; pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.....	27
Art. 40 – Manifestazioni pubbliche.....	27
Art. 41 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	28
Art. 42 – Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti e delle aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione.....	28
Art. 43 – Pulizia dei mercati.....	28
Art. 44 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi.....	29
Art. 45 – Pulizia dei terreni non edificati.....	29
Art. 46 – Altre attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.....	29
Titolo VI – Promozione delle attività tese al contenimento della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento.....	30
Art. 47 – Incentivi per la raccolta differenziata.....	30
Art. 48 – Autosmaltimento della frazione organica del rifiuto domestico.....	30
Titolo VII – Disposizioni sanzionatorie.....	31
Art. 49 – Regime sanzionatorio.....	31
Titolo VIII Disposizioni finali.....	31
Art. 50 – Entrata in vigore.....	31

## **Titolo I – Disposizioni generali e definizioni**

### **Art. 1 – Finalità ed oggetto del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento, conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale, ed in particolare all'art. 21 del D.Lgs. 22/97, è teso a stabilire:

- a. gli obblighi ed i divieti per i produttori e/o conferitori di rifiuti urbani ed assimilati;
- b. le modalità di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti, ed in particolare:
  - I. le norme atte a garantire fin dal conferimento una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani;
  - II. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
  - III. le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo;
  - IV. le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto delle diverse frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia e dagli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e d'ambito territoriale;
  - V. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- c. le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti;
- d. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- e. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d del D.Lgs. 22/97.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio del Comune di Campogalliano.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni, rinviando per ulteriori definizioni alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di rifiuti:

- a. conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, o consegnati a raccoglitore o trasportatore debitamente autorizzato;
- b. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento e le operazioni di trasbordo;
- c. conferimento e raccolta differenziati: le operazioni mirate a selezionare sin dal conferimento le diverse frazioni merceologiche omogenee dei rifiuti urbani e assimilati, al

fine di avviare ciascuna al destino più appropriato, in quanto suscettibili o necessitanti di trattamenti atti a:

I. recuperarne materiali o energia;

II. ridurle volumetricamente, o comunque trattarle, al fine di favorirne le operazioni di smaltimento definitivo in condizioni di sicurezza;

III. sottoporle a specifiche modalità di raccolta e/o trasporto e/o trattamento in funzione di una pericolosità propria o di una qualsiasi forma specifica di rischio (frazioni che debbono trovare specifiche modalità di raccolta e smaltimento a fini di tutela igienico-ambientale e/o di salvaguardia delle dotazioni impiantistiche e strumentali);

d. spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;

e. cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzo, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

f. trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

g. trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimiche e/o fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, o atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

h. isole ecologiche di base: piazzole o comunque aree delimitate attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

i. Stazioni Ecologiche Attrezzate: aree attrezzate, recintate e sorvegliate, nelle quali trovano posto contenitori idonei al conferimento, da parte degli utenti, di numerose tipologie di rifiuti sottoposte a raccolta differenziata, eventualmente dotate di impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

j. frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

k. frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

l. strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, con riferimento a quelle assoggettate ad autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria; tra esse non rientrano pertanto gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico;

m. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

n. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie di plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe);

o. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore,

o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....);

p. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es.: pallet, cartoni utilizzati per la consegna delle merci);

q. Gestore: l'impresa che, sulla base di specifico rapporto contrattuale instaurato con il Comune, provvede all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa;

r. Convenzione: la convenzione di cui all' art. 16 c. 2 della LR 25/99, stipulata tra Agenzia d'Ambito e Gestore;

s. Disciplinare Tecnico: il documento che, in relazione alla Convenzione, provvede a specificare i contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;

t. Piano Annuale delle Attività e degli interventi: il documento, connesso alla Convenzione e derivante dal Disciplinare Tecnico, attraverso il quale vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi dei servizi, i connessi adempimenti su base annua.

#### **Art. 4 – Classificazione dei rifiuti**

1. Ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, i rifiuti si classificano, secondo l'origine, in rifiuti urbani ed in rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. In conformità a detta classificazione, ai fini delle successive disposizioni regolamentari si individuano le seguenti categorie.
3. Sono **rifiuti urbani**:
  - a. rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento attraverso gli usuali canali utilizzati per i rifiuti domestici;
  - c. rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da: pile, farmaci inutilizzati, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" in colore nero su fondo arancio; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, come elencati nell'allegato C. Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi, ancorché non ricompresi in detto allegato, i rifiuti di origine domestica per i quali, in base alle norme ed ai regolamenti vigenti, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;
  - d. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - e. rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, oppure su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

f. rifiuti dichiarati urbani (o rifiuti assimilati agli urbani): i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g del D.Lgs. 22/97, secondo la disciplina di cui al Titolo II del presente Regolamento;

g. rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale non ricadenti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere d, e ed f.

4. Sono **rifiuti speciali**:

a. rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione: rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi da costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c. rifiuti da lavorazioni industriali;

d. rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. rifiuti da attività commerciali;

f. rifiuti da attività di servizio;

g. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i. macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono **rifiuti speciali pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, I del medesimo D.Lgs..

#### **Art. 5 – Responsabilità del produttore dei rifiuti**

1. La responsabilità del corretto conferimento di un rifiuto urbano ricade in primo luogo in capo al produttore del rifiuto medesimo.

2. È sempre obbligatorio il conferimento differenziato, conformemente alle modalità proprie del sistema di raccolta in uso.

#### **Art. 6 – Competenze dell'Agenzia d'Ambito in materia di gestione dei rifiuti**

Ai sensi dell'art.6, comma 1, della L.R. 25/99 e s.m.i., tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (come definito all'art.15, comma 1, della medesima L.R.25/99 e s.m.i.) sono svolte dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici.

#### **Art. 7 – Attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti e relative modalità di esercizio**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati disciplinato dal presente Regolamento comprende le seguenti attività:

a. raccolta, trasporto e avvio a recupero, riciclo o smaltimento delle diverse frazioni soggette a raccolta differenziata e della frazione residua indifferenziata dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del presente Regolamento, siano essi ingombranti o non ingombranti, anche attraverso particolari articolazioni della raccolta, definite in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;

- b. raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani esterni, compresi spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
  - c. raccolta, trasporto e avvio a recupero, riciclo o smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
  - d. promozione di azioni e comportamenti tesi al contenimento della produzione di rifiuti ovvero all'incremento del recupero e/o riciclaggio.
2. Le modalità operative, le frazioni di rifiuto per le quali sono attivate raccolte differenziate ed i perimetri di espletamento delle diverse attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono concordati annualmente tra Agenzia e Gestore in sede di definizione del Piano Annuale delle attività e degli interventi, sulla base di quanto definito dalla pianificazione provinciale e d'ambito e nel rispetto degli standard e dei parametri indicati dal Disciplinare Tecnico approvato dall'Agenzia.
3. I poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità restano in capo all'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici.

### **Art. 8 – Competenze del Gestore**

1. Il Gestore del servizio svolge le attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come dettagliate nella Convenzione firmata con l'Agenzia e negli allegati tecnici di questa (Disciplinare Tecnico e Piano Annuale e delle Attività e degli interventi).
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di dettaglio per l'erogazione del servizio è individuata, sulla base del Disciplinare Tecnico attuativo della Convenzione, dal Contratto di servizio concordato tra Agenzia e Gestore. Sulla base di detti documenti il Gestore, avvalendosi anche dell'opera di terzi soggetti:
- a. provvede ad organizzare e gestire il servizio di raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
  - b. determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione agli obiettivi definiti, agli standard di servizio fissati ed alle modalità operative individuate dal Disciplinare e dal Piano, in funzione della struttura urbanistica e delle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
  - c. provvede al posizionamento dei contenitori stradali, ove previsti, conformemente ai criteri e nel rispetto degli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano Annuale e delle Attività e degli interventi;
  - d. provvede, direttamente o avvalendosi di terzi soggetti, alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuti con le frequenze stabilite nel Piano Annuale, provvedendo alle operazioni di svuotamento dei contenitori in orari consoni alle esigenze dell'utenza, nonché compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
  - e. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e la pulizia delle relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
  - f. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
  - g. informa l'utenza per tutto quanto attiene agli aspetti inerenti i punti precedenti.

### **Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

### **Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali**

1. Fermo restando che i rifiuti speciali di norma restano tali, in attesa dei criteri previsti all'art. 18, comma 2, lettera d del D.Lgs. 22/97, possono essere assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b del D.Lgs. 22/97 i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche definite ai successivi articoli del presente Titolo.
2. Alle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di applicazione. Per contro ne sono garantiti senza ulteriori oneri la raccolta e l'avvio a smaltimento attraverso il servizio pubblico di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative del Gestore a ciò preposto.
3. Una determinata attività che veda accertata l'assimilazione di una parte (o della totalità) dei propri rifiuti ai rifiuti urbani deve obbligatoriamente conferire tali rifiuti, se destinati allo smaltimento, al pubblico servizio, ferma restando la possibilità di ricorrere a soggetti terzi provvisti delle necessarie autorizzazioni per quanto riguarda le frazioni effettivamente avviate al recupero. Il documentato conferimento per l'avvio a recupero di frazioni della propria produzione annua di rifiuti quantitativamente non inferiori ad una certa quota minima può comportare l'applicazione di sgravi tariffari, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di applicazione della tariffa. A tal fine dovranno essere documentati, mediante copie dei formulari di identificazione del rifiuto, fatture, modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, o analoghi documenti idonei e probanti i quantitativi effettivamente esclusi dai circuiti del pubblico servizio e la produzione totale di rifiuti assimilati agli urbani della attività in questione secondo le modalità previste dal Regolamento di applicazione della tariffa.
4. I rifiuti che mantengano la classificazione a rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio: l'onere dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

### **Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione**

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente titolo, si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se ed in quanto non pericolosi:
  - a. rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7 c. 3 lettera d del D.Lgs. 22/97;
  - b. rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7 c. 3 lettera e del D.Lgs. 22/97;
  - c. rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 c. 3 lettera f del D.Lgs. 22/97;
  - d. rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 c. 3 lettera h del D.Lgs. 22/97, conformemente alla specifica normativa vigente<sup>2</sup>; per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, come definite all'art. 3 c. 1 lett. l del presente Regolamento, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - e. rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, di cui all'art. 7, c. 3, lettera a del D.Lgs. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana o comunque comprese all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, ed ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che detti locali ricadano all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta e trasporto;
  - f. rifiuti derivanti da attività industriali, di cui all'art. 7, c. 3, lettera c del D.Lgs.22/97.
2. I rifiuti speciali di cui al comma precedente del presente articolo sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto:

- rispondano ai criteri qualitativi di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del Servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi,

e:

- derivino dalle attività di cui all'art. 12 del presente Regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti, ovvero, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 10 comma 1, non rientranti tra quelle indicate nell'art. 12 del presente Regolamento rispondano ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui agli artt. 14 e 15.
3. Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
    - i rifiuti speciali di cui al comma 1, ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 22/97;
    - i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97, diversi da quelli specificati al comma 1 del presente articolo.
  4. I rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo mantengono la classificazione a rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore e non assoggettabili alla tariffa le relative superfici di formazione.
  5. Le procedure di accertamento del rispetto dei requisiti e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento connesse all'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa.
  6. Sono altresì stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa le procedure di determinazione delle superfici assoggettate, nel rispetto dei seguenti criteri:
    - I. non sono assoggettabili a tariffa le superfici nelle quali non si ha produzione di rifiuti o si ha produzione quasi esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
    - II. nel caso che tali superfici non siano fisicamente separate dalle superfici nelle quali si ha produzione di rifiuti assimilati, alla superficie totale dell'attività assoggettata si applica una riduzione forfetaria in funzione del tipo di attività.

### **Art. 11 - Criteri qualitativi di assimilazione**

1. I rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10, comma 1, possono essere assimilate agli urbani se:
  - a. non presentano caratteristiche tali da dover essere classificati quali rifiuti pericolosi;
  - b. rientrano nelle categorie CER (codice Europeo del rifiuto) elencate nell'Allegato A, fermo restando le ipotesi di esclusione in esso indicate;
  - c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi secondari e/o terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.
2. Al fine del conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Disciplinare Tecnico.

### **Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, di norma, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio - fatta eccezione dei Supermercati e dei Centri Commerciali e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

### **Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi - nozione di coefficiente di produttività specifica.**

1. Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente art. 11, previo accertamento, caso per caso, della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui ai successivi artt. 14 e 15, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività di cui all'art. 10 comma 1 non rientranti tra quelle elencate al precedente art. 12 .
2. Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui al successivo art. 14 non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che in base a quanto stabilito dalla lett. b) del precedente art. 12, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.
3. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg/mq anno.
4. I coefficienti di produttività specifica, rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

### **Art. 14 - Rifiuti da attività di cui all'art. 10 comma 1: criteri quantitativi di assimilazione.**

1. I rifiuti derivanti dalle attività di cui al comma 1 del precedente art. 13 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione

quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi commi del presente articolo, secondo le disposizioni dell'art. 15.

2. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe R.S.U. incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente Regolamento di applicazione della Tariffa .
3. Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui all'art. 13 comma 1; una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente Titolo.
4. Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente art. 11 e derivanti dai locali ed aree delle attività di cui all'art. 13 comma 1, vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo art. 15, comma 1.
5. Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg/mq anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente art. 11 e derivanti dai locali ed aree delle attività di cui all'art. 13 comma 1, accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo art. 15, comma 4.
6. I rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al comma 1 del precedente art. 13 che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tariffa, con applicazione delle riduzioni previste dal Regolamento di applicazione della tariffa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del Gestore, che di altro soggetto debitamente autorizzato.

**Art. 15 - Entità ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali .**

Valori di produzione ponderale o volumetrica assolute costituenti soglia per l'assimilazione.

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dal successivo comma 4, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al comma 1 dell'art. 13 che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore:  
Q tot. = 12 ton/anno;
2. Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua

risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

3. Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione: 100 Kg = 1 mc.

Valore di produttività specifica comportante l'assimilazione.

4. Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 13 comma 1, interviene *purchè la quantità di rifiuti prodotti dalla singola attività non sia superiore a una volta e mezzo il quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di produttività specifico fissato dal metodo normalizzato applicato, rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.*
5. Per valori di produttività specifica superiori a quelli sopra riportati, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportano lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tariffa R.S.U..
6. E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.
7. E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero.

**Art. 16 - Aggiornamento e/o modifica dell'elenco delle attività' assoggettate ai criteri quantitativi e dei rispettivi valori.**

**Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con ordinanza del Sindaco,** adottata su proposta del Settore Risorse e Tutela Ambientale in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:

- a) gli elenchi di attività di cui all'art. 12 ;
- b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente art. 15 comma 1;
- c) il valore di produttività specifica relativa di cui al precedente art. 15 ;
- d) il rapporto di conversione peso/volume, di cui all'art. 15 commi 3 .

**Art. 17- Effetti dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione.**

1. Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento.
2. Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Gestore ed ai bisogni dell'utenza.
3. Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al Pubblico Servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati - oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal Comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.

4. Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal Gestore, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal Regolamento di applicazione della tariffa R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

**Art. 18 - Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.**

1. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tariffa R.S.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente articolo definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
2. L'iscrizione nei ruoli della tariffa R.S.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
3. Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
4. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente Titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa R.S.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
  - a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui all'art. 12, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui all'art. 13;
  - b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
    - b.1 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
    - b.2 - specificazione dell'attività svolta;
    - b.3 - articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del Codice CER;
    - b.4 - quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
    - b.5 - dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento e/o recupero per le diverse tipologie di rifiuto;
    - b.6 - superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
    - b.7 - superfici aziendali complessive;
    - b.8 - numero di addetti complessivi;

5. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
6. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune di Campogalliano presso l'Ufficio Tributi .
7. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla esclusione dalla tariffa R.S.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente Titolo, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.
8. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del Gestore, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.
9. Il gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (Servizio Tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente Titolo e contestualmente, la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tariffa R.S.U. e comunque non oltre la data del 31/12 immediatamente successiva, restando per altro facoltà del Gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tariffa.
10. I contratti e le convenzioni sottoscritti dal Gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui all'art. 13 comma 1, dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente Titolo.
11. La certificazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con il Gestore, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.
12. Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

### **Art. 19– Forme di raccolta dedicate**

1. E' facoltà del Gestore concordare con singole attività, i cui rifiuti siano stati assimilati agli urbani, forme specifiche di raccolta, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico.
2. In nessun caso tali forme specifiche di raccolta debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, né possono comportare un aggravio del costo generale del servizio rispetto alla situazione nella quale dette attività facessero ricorso alle ordinarie forme di raccolta.

## **Titolo III – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani**

### **Art. 20 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani**

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani (domestici e assimilati), secondo le diverse modalità definite dal Disciplinare Tecnico e dal Piano Annuale e delle Attività e degli interventi, approvati dall'Agenzia e dal Gestore, e trovano applicazione all'interno dei perimetri di esercizio delle diverse attività di raccolta, come definiti dal successivo articolo.

### **Art. 21 – Area di espletamento del pubblico servizio**

1. Il perimetro all'interno dei quali è espletato il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, articolato nelle sue diverse modalità di effettuazione, coincide con l'intero territorio comunale.
2. Tale perimetro è stato individuato perseguendo primariamente gli obiettivi di:
  - a. estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con gli esistenti vincoli di natura tecnica, organizzativa ed economica;
  - b. migliorare continuamente la qualità del servizio reso, in termini di efficacia (intercettazione della massima quantità di rifiuti e minimizzazione della frazione destinata a smaltimento) ed efficienza (massimo contenimento del costo ed in generale dell'impiego di risorse connessi al servizio);
  - c. puntare al massimo contenimento dell'impatto sull'ambiente, inteso sia come ambiente naturale che come ambiente antropico.

Si intendono comunque completamente serviti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli, i fabbricati non adibiti all'esercizio dell'impresa agricola ed i locali adibiti alle attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera e, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello podereale o vicinale d'accesso.

### **Art. 22 – Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata**

1. Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani è organizzato dall'Agenzia d'Ambito, d'intesa con il Gestore, perseguendo gli obiettivi di raccolta differenziata dettati dalla normativa e dalla pianificazione regionale e provinciale di settore.
2. Nello svolgimento di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata è fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione, come definito con deliberazione della Giunta regionale n. 3906 del 7/11/1995.
3. L'attivazione delle raccolte differenziate avviene conformemente alle prescrizioni della Convenzione di affidamento del servizio al Gestore e degli allegati tecnici di questa, in

particolare di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dal Piano Annuale e delle Attività e degli interventi, nei quali sono indicate in dettaglio le modalità di effettuazione della raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.

4. L'allegato B riporta l'elenco e la definizione delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani e assimilati delle quali è prevista la possibilità di raccolta separata nell'ambito territoriale di Modena. L'elenco dettagliato delle raccolte effettivamente attivate, dell'effettiva composizione e delle relative modalità di effettuazione è contenuto nel Piano Annuale e delle Attività e degli interventi predisposto a cura dell'Agenzia e del Gestore.

5. Il Gestore, in caso di aggiornamento e/o modifica dell'elenco delle raccolte attivate, provvederà ad attuare opportune campagne divulgative tese ad informare l'utenza delle modifiche intervenute. In qualunque caso di variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio, il Gestore è tenuto alla necessaria comunicazione all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

6. Il Gestore curerà inoltre, di concerto con l'Agenzia e il Comune, la realizzazione di campagne di informazione rivolte all'utenza su:

- a. tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- b. finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- c. destinazioni delle frazioni recuperate;
- d. obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- e. mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- f. mediante comunicati stampa;
- g. mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- h. mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

7. Il Contratto di servizio può prevedere l'attivazione di specifiche forme di raccolta differenziata in forma sperimentale, da organizzarsi anche mediante convenzioni con Enti, Associazioni o imprese private. Il Piano Annuale stabilisce se il conferimento al servizio di raccolta differenziata sperimentale debba ritenersi obbligatorio o facoltativo, e le eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

8. Possono altresì essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi a cura dell'Agenzia, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 23 – Modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati**

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati può essere attuata nelle forme seguenti:

a. **raccolta stradale**: basata sull'utilizzo di contenitori posti in area pubblica (salvo specifici accordi tra utenza e Gestore), generalmente raggruppati in isole ecologiche di base comprendenti un contenitore per ciascuna frazione interessata, inclusa sempre la frazione di rifiuto residuo indifferenziato, a meno che la raccolta di questo non sia svolta con diverse modalità;

b. **raccolta domiciliare** (raccolta "porta a porta"): svolta mediante il prelievo presso le utenze, da parte del Gestore o di soggetti diversi con esso convenzionati, di una o più frazioni dei rifiuti, predisposte a cura delle utenze medesime secondo le modalità e le cadenze prefissate a cura del Gestore e dell'Agenzia;

c. **raccolta presso Stazioni Ecologiche Attrezzate:** attraverso il conferimento diretto da parte degli utenti presso dette strutture, accessibili ad orari prestabiliti e con l'assistenza di personale specificamente adibito;

d. **punti di restituzione presso la rete commerciale:** finalizzati in particolare al ritiro dei farmaceutici e delle pile esaurite, di beni durevoli (art. 44 D.Lgs. 22/97);

e. **raccolta a chiamata (su appuntamento):** dedicata in particolare a rifiuti ingombranti e per rifiuti da manutenzione del verde privato in quantitativi di una certa rilevanza, è svolta dal Gestore, anche avvalendosi di terzi prestatori d'opera, previo appuntamento fissato su richiesta dell'utente. A tal fine il Gestore mette a disposizione un recapito telefonico cui rivolgere le richieste, dando adeguata pubblicità al numero telefonico ed agli orari di attivazione del medesimo.

2. In ogni caso, fatto salvo il ritiro su chiamata di rifiuti ingombranti, il conferimento di rifiuti la cui dimensione eccede la capacità dei contenitori dovrà avvenire obbligatoriamente a mezzo del conferimento presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

#### **Art. 24 – Conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta**

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici ed assimilati il produttore deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento al Gestore incaricato del pubblico servizio.

2. Il produttore deve effettuare il conferimento dei rifiuti urbani esclusivamente secondo le seguenti modalità, da selezionarsi in funzione del sistema di raccolta applicato alla specifica frazione di rifiuto in oggetto:

a. nel caso di raccolte stradali, utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Gestore, o dallo stesso approvati, per le diverse categorie di rifiuti;

b. nel caso di raccolte domiciliari (raccolte porta a porta e similari), le diverse frazioni di rifiuti coinvolte, confezionate in sacchi od altri contenitori a perdere, o con altre modalità, secondo le prescrizioni del Comune e/o Gestore, saranno depositate al suolo, o poste negli appositi contenitori esterni da esporre, nelle date e negli orari comunicati dal Comune e/o Gestore;

c. per le raccolte effettuate su chiamata, attraverso la consegna diretta dei rifiuti ovvero il deposito in luogo, data ed orario prestabiliti in preventivo accordo con il Comune e/o Gestore e seguendo le prescrizioni da questi impartite;

d. con consegna diretta dei rifiuti presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate attive sul territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico delle medesime.

3. Nei casi di cui alle precedenti lettere a e b, ed in ogni caso quando si tratta di rifiuti liquidi, polverulenti, o comunque tali da non poter essere manipolati in sicurezza allo stato sfuso, i rifiuti dovranno essere sempre contenuti in appositi involucri protettivi.

4. I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo sia costituito da materiale biodegradabile e tale da non interferire negativamente con i processi di compostaggio e/o con la qualità del compost prodotto.

5. I rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini, se non utilizzati ai fini dell'autoproduzione di compost, devono essere conferiti presso la S.E.A. o utilizzando altri specifici servizi di raccolta itinerante o su appuntamento, se previsti dal Piano Annuale, e conseguentemente istituiti ; fiori, sfalci e piccole potature possono essere conferiti negli appositi contenitori esterni destinati alla raccolta dei rifiuti biodegradabili.

6. Nel caso di frazioni relative a (o contenenti) vetro, metalli e/o rifiuto indifferenziato soggette a raccolta domiciliare con confezionamento in sacchi a perdere, particolare cura

dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

7. Nel caso di raccolte domiciliari che prevedano l'impiego di appositi contenitori esterni destinati ad ospitare i rifiuti confezionati in attesa della raccolta, l'utente è tenuto ad impiegare i contenitori forniti dal Comune e/o Gestore, o, in mancanza, contenitori conformi alle direttive impartite dal Comune e/o Gestore, nonché ad assicurare le necessarie manutenzione e pulizia dei contenitori medesimi.

## **Art. 25 – Divieti relativi alle modalità di conferimento; usi vietati dei contenitori**

1. E' vietato:

a. immettere nei cassonetti o contenitori predisposti per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti urbani domestici ed assimilati, ovvero nei contenitori e/o nei luoghi e nelle ore previste per la raccolta domiciliare:

I. rifiuti speciali pericolosi;

II. rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;

III. rifiuti urbani od assimilati appartenenti ad una frazione merceologica differente da quella cui è destinato il contenitore ovvero da quella/e soggetta/e a raccolta in quel luogo ed in quel momento. Nel caso di raccolte domiciliari il Gestore, laddove riscontri un anomalo utilizzo dei contenitori, in particolare la presenza significativa di materiali non corrispondenti alla frazione di rifiuto in fase di raccolta, è autorizzato a non effettuare al momento lo svuotamento del contenitore ovvero la raccolta, segnalando immediatamente la situazione alle Autorità di controllo che provvederanno agli accertamenti del caso ed alle eventuali sanzioni; dopo gli accertamenti il Gestore è tenuto a provvedere alla raccolta ed alla corretta destinazione di tali rifiuti;

IV. rifiuti di imballaggi terziari;

V. rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata;

VI. rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.);

b. immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate;

c. immettere nei contenitori o depositare nei punti e negli orari destinati alla raccolta rifiuti sfusi, ad eccezione dei casi in cui tale comportamento sia espressamente previsto dalle disposizioni del Gestore;

d. conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti;

e. effettuare la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ovvero tra i rifiuti posizionati per il ritiro da parte del Gestore;

f. utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;

g. collocare i rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori predisposti; ovvero esporre i rifiuti, od i contenitori destinati all'esposizione, al di fuori delle date, degli orari e dei siti a ciò destinati;

h. ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso;

i. eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;

j. usare contenitori per la raccolta domiciliare (intesi sia come contenitori esterni che come sacchi o altri contenitori a perdere) diversi da quelli distribuiti dal Gestore, se del caso, o

comunque non conformi alle prescrizioni da questo impartite; od ancora confezionare i rifiuti difformemente da quanto prescritto dal Gestore.

2. E' vietato conferire rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini con modalità differenti da quelle previste all'art. 24 comma 5.

3. E' sempre vietato il conferimento di rifiuti appartenenti ad una tipologia, per la quale sia attivata una specifica raccolta differenziata, all'interno di contenitori o comunque nel ciclo di raccolta di un'altra tipologia, inclusa la raccolta del rifiuto indifferenziato.

4. E' in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi pubblici o privati; è considerato abbandono anche il deposito nei luoghi preposti alla consegna dei rifiuti al Gestore al di fuori delle date e degli orari concordati, nel caso di raccolte domiciliari, itineranti o su chiamata.

5. È sempre vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata, fatto salvo quanto disposto da specifiche ordinanze emanate dal Comune per i rifiuti da potature in area agricola.

### **Art. 26 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole**

1. I contenitori destinati a raccogliere le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici ed assimilati per le quale sono attivate raccolte separate attraverso forme di raccolta stradale devono essere collocati in area pubblica (salvo specifici accordi tra utenza e Gestore), a cura del Gestore, secondo quanto previsto dal Piano Annuale e delle Attività e degli interventi ed in accordo con la competente autorità comunale.

2. Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica, in rapporto alle modalità di raccolta attivate, renda impossibile o alquanto difficoltoso l'utilizzo di contenitori esposti su suolo pubblico, e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II; in questa seconda ipotesi dovrà essere corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica, mentre i mezzi adetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi danno recato in area privata. In ogni caso, l'utilizzo di contenitori posti su suolo privato ed il conseguente accesso degli operatori e dei mezzi del Gestore in dette aree potranno avvenire soltanto previo esplicito accordo tra il Gestore medesimo ed il soggetto ovvero i soggetti che hanno la legittima disponibilità dell'area in questione.

3. I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio perché deteriorati od obsoleti.

4. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza, sicurezza ed incolumità dei conferitori ovvero degli operatori nello svolgimento delle operazioni di conferimento e di quelle di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale. I contenitori devono essere di norma posizionati in gruppi (isole ecologiche di base) composti da un contenitore per ogni tipologia principale di raccolta differenziata e di raccolta indifferenziata attivate in quell'area con modalità di raccolta stradale. Laddove non sia possibile la realizzazione di piazzole apposite il Comune avrà cura di delimitare gli spazi destinati ad ospitare i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti a mezzo di apposita segnaletica orizzontale. Sarà altresì cura del Comune provvedere al mantenimento di detta segnaletica.

5. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree ove sono depositati i contenitori è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento.
7. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.
8. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, nelle aree ove sono attivate forme di raccolta stradale dei rifiuti urbani, dovranno essere obbligatoriamente previste e previamente concordate con il Gestore le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard fissati dal Discipinare Tecnico in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

#### **Art. 27 – Conferimento delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta su chiamata**

1. Le frazioni di rifiuto per le quali, conformemente al Piano Annuale, sono attivate forme di raccolta su chiamata o di raccolta itinerante, in particolare rifiuti urbani ingombranti di origine domestica e rifiuti urbani derivanti da giardini privati, dovranno essere consegnati agli operatori incaricati dal Gestore nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. nel caso di raccolta su chiamata, previo appuntamento anche telefonico col quale il Gestore indica data, orario e sito di consegna;

Nel caso di rifiuti diversi dagli ingombranti, i medesimi dovranno essere conferiti imballati secondo le eventuali disposizioni dettate dal Gestore.

2. Resta salva in ogni caso la possibilità di conferire detti rifiuti presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate attive nel territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura delle medesime.

#### **Art. 28 – Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.)**

1. Il Comune, secondo quanto previsto dal Discipinare Tecnico e dal Piano Annuale, gestisce la Stazione ecologica attrezzata, recintata e presidiata per il conferimento differenziato da parte degli utenti di molte e diverse tipologie di rifiuto, tra le quali necessariamente:

- a. rifiuti urbani domestici ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- b. rifiuti urbani derivanti dalla manutenzione di giardini privati e similari;
- c. rifiuti urbani pericolosi.

2. Il Comune provvede ad informare gli utenti circa l'articolazione degli orari di apertura e le frazioni di rifiuto conferibili. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso di ogni Stazione.

3. Lo scarico dei rifiuti è a cura dell'utente, che deve immettere i materiali nei relativi contenitori, secondo le indicazioni fornite dalla cartellonistica e/o dal personale di presidio. I materiali riciclabili o destinati al riutilizzo debbono essere conferiti separatamente, non mescolati e non debbono contenere materiali estranei. I materiali destinati a specifici trattamenti e/o smaltimenti non debbono contenere materiali estranei in qualità e quantità tali da rendere impossibile o difficoltoso il trattamento o smaltimento medesimo.

4. L'accesso alle S.E.A. è riservato alle utenze domestiche ed assimilate residenti nel Comune .

5. Quando le S.E.A. sono chiuse e/o non presidiate, sono vietati l'accesso all'interno delle stesse ed il conferimento di rifiuti da parte degli utenti.
6. E' in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o in prossimità delle S.E.A..

### **Art. 29 – Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni**

1. I residui provenienti da esumazioni ed estumulazioni e quelli derivanti da altre attività cimiteriali devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.
2. In particolare i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali:
  - a. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);devono essere mantenuti separati dagli altri rifiuti urbani e collocati per il successivo trasporto in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Detti rifiuti possono altresì essere depositati in attesa della raccolta in apposita area confinata, individuata dal Comune, all'interno od in prossimità dell'area cimiteriale, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti medesimi siano adeguatamente racchiusi con le modalità prescritte nel comma precedente.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Deve in ogni caso essere favorito il recupero dei resti metallici delle casse.
5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali come i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, senza necessità di autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente. In tal caso devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

### **Art.30 – Modalità di trasporto, pesatura ed avvio a recupero, riciclo, trattamento o smaltimento dei rifiuti raccolti**

1. Il trasporto, la pesatura e l'avvio al destino finale dei rifiuti raccolti sono svolti dal Gestore in conformità alla normativa vigente, nel rispetto della pianificazione di settore e secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi allegati tecnici (Disciplinare Tecnico e Piano Annuale e delle Attività e degli interventi).
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).
3. Nel caso di applicazione di metodi tariffari che prevedano la quantificazione dei conferimenti da parte delle singole utenze il Gestore applica le metodologie di pesatura (o altra forma di misura) definite nel Piano Annuale e delle Attività e degli interventi.

## **Titolo IV – Disposizioni particolari sulla raccolta differenziata**

### **Art. 31 – Rifiuti urbani pericolosi**

1. I rifiuti urbani pericolosi, elencati nell'allegato C, sono sempre oggetto di separato conferimento.
2. I rifiuti urbani pericolosi, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti, dopo detenzione iniziale in apposito locale, esclusivamente presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate, seguendo le disposizioni ivi impartite, o presso rivendite di prodotti analoghi, se sono attivati tali canali di raccolta. Nel caso di farmaci e/o pile è altresì possibile fare uso degli specifici contenitori, se presenti, nelle isole ecologiche di base.
3. Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti, ricadenti nelle categorie elencate nell'allegato C, dei quali si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso, previo accurato lavaggio, il conferimento al servizio di raccolta differenziata appropriato per la tipologia di materiale costituente i contenitori medesimi.

### **Art. 32 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)**

1. Le modalità di conferimento, raccolta e avvio a recupero, riciclaggio e/o smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono rispettare le prescrizioni della specifica disciplina vigente.

### **Art. 33 – Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi**

1. Ai sensi degli artt. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, solo in raccolta differenziata, corrispondentemente alle relative caratteristiche merceologiche.

### **Art. 34 – Attività del volontariato**

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle Associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. La collaborazione in forma continuativa delle Associazioni alla raccolta differenziata è regolata da apposita convenzione con il Gestore del servizio, fatto salvo l'integrale rispetto delle normative vigenti da parte delle Associazioni medesime, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e/o le registrazioni in specifici albi od elenchi eventualmente necessarie, al pari di quanto previsto per qualunque fornitore di servizi.
3. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico in aree diverse da quelle attrezzate per la raccolta differenziata (per le quali occorre l'autorizzazione del Gestore), è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
4. Eventuali attività saltuarie di raccolta di specifiche frazioni merceologiche di rifiuti potranno essere organizzate previo accordo con il Gestore, sempre fatta salva la necessaria osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino, nonché delle norme vigenti in materia

di raccolta, trasporto ed avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti. In particolare nell'espletamento di tali attività le Associazioni dovranno in ogni caso:

- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- b. evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- c. osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- e. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

5. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare qualunque frazione merceologica suscettibile di recupero e/o riciclaggio, con particolare riferimento a:

- a. vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- b. alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- c. metalli;
- d. rifiuti ingombranti di natura domestica;
- e. stracci e vestiario usato.

E' invece vietata la raccolta di:

- f. frazione umida dei rifiuti urbani;
- g. rifiuti urbani pericolosi;
- h. oli minerali e batterie per automezzi.

6. Le Associazioni di volontariato sono tenute a presentare al Gestore un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

## **Titolo V – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni**

### **Art. 35– Area e criteri di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni**

1. I perimetri entro i quali è espletato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, vengono definiti al fine di comprendere, quantomeno all'interno della delimitazione dei capoluoghi comunali, dei centri frazionali e dei nuclei abitativi più significativi:

- a. le strade e le piazze, compresi i portici, classificate come comunali ai sensi del D.Lgs. 285/92, e le nuove strade comunali;
- b. le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi del D.Lgs. 285/92;
- c. i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- d. le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico, dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- e. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi extraurbani, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, i centro viali ecc.;

g. le aree dei cimiteri, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

3. Ai sensi della Convenzione firmata dall'Agencia e dal gestore, per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, il Comune ne cura direttamente in toto o in parte la pulizia, con risorse proprie, propria organizzazione e/o terzi prestatori, nell'ambito delle attività di manutenzione-conservazione del verde pubblico comunale; le attività di cui al presente comma che il gestore sarà tenuto a svolgere dovranno essere esplicitate nel Piano Annuale delle Attività e degli investimenti.

### **Art. 36 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni**

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite annualmente, in sede di predisposizione del Piano Annuale delle attività e degli interventi, a cura dell'Agencia d'Ambito e del Gestore, in considerazione delle specifiche esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi ed obiettivi generali perseguiti dalla normativa vigente.
2. Il Disciplinare Tecnico definisce altresì le modalità per la richiesta da parte degli organi comunali, la definizione di concerto e l'esecuzione da parte del gestore di intervento straordinari, resisi necessari per qualunque motivo, al di fuori di quanto programmato in sede di definizione del Piano Annuale.
3. All'interno del perimetro di espletamento, il Comune provvede inoltre alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali a cielo aperto e dei corsi d'acqua che attraversano l'area interessata al servizio.

### **Art. 37 – Cestini portarifiuti**

1. Il Comune è tenuto a provvedere allo svuotamento, alla pulizia ed alla ordinaria manutenzione dei cestini portarifiuti.
2. È fatto divieto di:
  - a. danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori;
  - b. utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani domestici;
  - c. eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es.: manifesti, targhette, adesivi) sopra tali contenitori, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 38 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici**

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni, analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori ovvero secondo le procedure predisposte per l'ordinario servizio di raccolta.
2. Chi conduce cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, incluse anche quelle appositamente attrezzate ove i cani od altri animali domestici possono essere lasciati liberi, deve evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni e deve provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi.

menti solidi, oppure condurre l'animale presso le piazzole appositamente predisposte, laddove presenti.

### **Art. 39 – Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti; pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o deaffissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

3. Chi effettua le attività di cui al comma precedente è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).

4. In caso d'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà incaricare della pulizia il Gestore del servizio; il Comune potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, per il costo del servizio prestato, nonché applicare le sanzioni ai sensi di Legge e di Regolamento.

### **Art. 40 – Manifestazioni pubbliche**

1. Il Piano Annuale delle Attività e degli interventi, prevede lo svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree inerenti lo svolgimento di sagre, feste, corse, ecc. od altre manifestazioni di carattere culturale, religioso, sportivo ecc., organizzate, patrocinate o comunque ritenute di rilevanza pubblica dal Comune. Il relativo costo rientra nei costi del servizio pubblico.

2. Gli Enti, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare ulteriori manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare, con adeguato preavviso, al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare.

3. I soggetti organizzatori delle iniziative sono tenuti a provvedere direttamente, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso, nonché all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni. Gli oneri connessi allo svolgimento di tali operazioni ricadono in ogni caso sui soggetti medesimi, mediante il pagamento di una quota forfettaria commisurata alla durata del periodo di occupazione delle aree. Ricadrà altresì su di essi ogni onere eventualmente connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato. A CHI?

4. Sono in ogni caso obbligatori il conferimento e la raccolta differenziata.

### **Art. 41 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e si-

mili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari). I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

#### **Art. 42 – Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti e delle aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park e le aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti ed il pagamento della relativa tariffa e degli eventuali oneri accessori, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti.

3. I gestori di dette attività sono tenuti al pagamento di una quota forfettaria commisurata alla durata del periodo di occupazione delle aree. Ricadrà altresì su di essi ogni onere eventualmente connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

#### **Art. 43 – Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo e conferendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le modalità in uso nel territorio in questione. In ogni caso, al termine delle attività quotidiane, l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori e/o nelle posizioni e con le modalità individuate dal Gestore del servizio, od anche conferiti presso una delle S.E.A. attive nel Comune.

2. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

3. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, il soggetto gestore dell'attività è tenuto al pagamento di una quota forfettaria in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

#### **Art. 44 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi**

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al Comune la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori messi a

disposizione attraverso relativa convenzione, ovvero ancora al conferimento nei luoghi e negli orari stabiliti dal Gestore.

#### **Art. 45 – Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

#### **Art. 46 – Altre attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

1. Le seguenti attività, relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, saranno svolte dal Gestore, conformemente al Disciplinare Tecnico e nella misura in cui sono previste dal Piano Annuale delle Attività e degli interventi:

a. raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento dei rifiuti presenti in tutte le aree pubbliche poste al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua e dei canali;

b. rimozione di rifiuti ingombranti ed eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico e rive di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento e il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

2. I costi delle attività di cui al comma precedente sono stimati presuntivamente in sede di definizione del Piano Annuale delle Attività e degli interventi, fatta salva la potestà del Comune di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati dei quali possa essersi pervenuti alla identificazione.

### **Titolo VI – Promozione delle attività tese al contenimento della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento**

#### **Art. 46 – Incentivi per la raccolta differenziata**

1. La partecipazione dell'utente a specifiche campagne, programmi e/o modalità di raccolta differenziata può dare luogo al riconoscimento di riduzioni della tariffa applicata all'utente medesimo, commisurate alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti attraverso tali canali.

2. Le fattispecie per le quali si dà luogo a dette riduzioni, l'ammontare di queste e le modalità di riconoscimento all'utenza sono disciplinati dal Regolamento di applicazione della Tariffa.

#### **Art. 47 – Autosmaltimento della frazione organica del rifiuto domestico**

1. Gli utenti domestici possono ridurre i propri conferimenti di rifiuti attraverso la produzione domestica di compost.

2. L'utente che disponga di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo può avviare ad autosmaltimento i residui di potatura e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, seguendo le norme tecniche contenute nell'allegato E al presente Regolamento, e comunque rispettando le seguenti prescrizioni minime:

a. sono soggetti al compostaggio unicamente i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di cucina; deve pertanto essere garantita la separazione all'origine della frazione organica;

b. se l'area verde di pertinenza ha una superficie inferiore ai 1000 mq, o se il luogo ove avviene compostaggio è distante meno di 10 mt. dal confine di proprietà è obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa;

c. i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini, se ed in quanto non utilizzati ai fini dell'autoproduzione di compost, devono essere conferiti secondo quanto previsto dall'art. 25 c. 2.

3. E' vietato:

a. non seguire correttamente le regole di compostaggio di cui all'allegato E, in particolare creare condizioni di anaerobiosi nel cumulo (con formazione di metano ed odori molesti) e/o condizioni favorevoli alla proliferazione di animali indesiderati;

b. utilizzare residui di origine animale (ossa, avanzi di carne e di pesce) nei primi due anni di attività;

c. non rispettare le dimensioni minime per il compostaggio in buca.

4. Deve sempre essere individuato un responsabile dell'attività di compostaggio, che si assuma la responsabilità:

a. di rispettare le buone regole di compostaggio, le indicazioni di cui all'allegato E nonché le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi precedente;

b. di alimentare costantemente il cumulo così sottraendo rifiuti organici al circuito di raccolta del servizio pubblico;

c. di accettare di sottoporsi ad eventuali accertamenti condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dal Comune e/o dal Gestore;

d. ad iniziare l'attività entro 30 gg dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento delle agevolazioni tariffarie;

e. a comunicare entro 30 gg l'eventuale cessazione dell'attività.

5. E' ammesso il compostaggio in comunione; in caso di unità condominiali per di l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale.

6. Il Regolamento di applicazione della Tariffa quantifica le riduzioni cui l'utente ha diritto se applica quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, le modalità di richiesta e di riconoscimento delle riduzioni medesime, nonché le modalità di controllo e di eventuale sanzione degli utenti inadempienti da parte del Comune .

## **Titolo VII – Disposizioni sanzionatorie**

### **Art. 48 – Regime sanzionatorio**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97, le violazioni alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'allegato D.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli Agenti della Polizia Municipale ed il personale degli organi preposti, ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge, alla tutela e vigilanza ambientale, nonché i soggetti individuati con apposito atto dall'Assemblea Consorziale dell'Agenzia o, con riferimento al territorio del singolo Comune, dalla Giunta Comunale.

## **Titolo VIII – Disposizioni finali**

### **Art. 53– Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

1 In particolare si vedano le definizioni di cui al D.Lgs. 22/97, art. 6.

2 In particolare: DPR 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).

## Allegato A

**Rifiuti speciali assimilabili agli urbani**

N.	Codice CER	Descrizione	Note
	02 00 00	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
	02 01 00	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
1	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	limitatamente ai casi previsti dall'art. 10 c.1 lettera e.
2	02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	limitatamente ai casi previsti dall'art. 10 c.1 lettera e.
	02 02 00	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
3	02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	ad esclusione degli oli esausti e degli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio
	02 03 00	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
4	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	ad esclusione degli oli esausti e degli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio
	08 00 00	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa	
	08 03 00	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
5	08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	
	15 00 00	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	
	15 01 00	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
6	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	
7	15 01 02	imballaggi in plastica	
8	15 01 03	imballaggi in legno	
9	15 01 04	imballaggi metallici	
10	15 01 06	imballaggi in materiali misti	
11	15 01 07	imballaggi in vetro	
12	15 01 09	imballaggi in materia tessile	
	16 06 00	batterie ed accumulatori	
13	16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	
	20 00 00	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	
	20 01 00	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)	
14	20 01 01	carta e cartone	
15	20 01 02	vetro	
16	20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
17	20 01 10	abbigliamento	
18	20 01 11	prodotti tessili	
19	20 01 25	oli e grassi commestibili	
20	20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	
21	20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	
22	20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
23	20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	
24	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	
25	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
26	20 01 39	plastica	
27	20 01 40	metallo	
	20 02 00	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
28	20 02 01	rifiuti biodegradabili	
29	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
	20 03 00	altri rifiuti urbani	
30	20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
31	20 03 02	rifiuti dei mercati	
32	20 03 07	rifiuti ingombranti	

**Frazioni di rifiuti raccolte separatamente**

<b>Frazione</b>	<b>Definizione</b>	<b>Codici CER</b>
Carta e cartone	Giornali, riviste e pubblicazioni in genere; imballaggi in carta, cartone e carta accoppiata (es. tetrabrik); qualunque altro materiale a ciò assimilabile per natura	200101 150101
Vetro e lattine	Bottiglie, vasi e contenitori in genere in vetro, puliti e privati dei materiali estranei; lattine e contenitori per alimenti e bevande in metallo, puliti	200102 150107 150104
Imballaggi in plastica	Contenitori in plastica per liquidi; sacchetti in film plastico per alimenti; vassoi e contenitori per alimenti in polistirolo, e similari; puliti	150102
Beni durevoli dismessi; materiale elettronico	Grandi elettrodomestici, televisori, monitor ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, siano essi ancora potenzialmente adatti all'uso o meno	200307 200123* 200135* 200136
Frazione organica (domestica e non)	Scarti di cucina, avanzi di cibo e della preparazione di alimenti; piccole quantità di materiale vegetale derivante dalla manutenzione di piccoli giardini, balconiere, eccetera	200108
Sfalci e potature	Residui della manutenzione del verde pubblico e privato	200201
Indumenti usati	Indumenti, calzature e similari, dismessi, siano essi ancora potenzialmente adatti all'uso o meno	200110
Pile esaurite	Pile di vario genere ad uso domestico	200134
Batterie esauste	Batterie esauste. Sono assimilabili solo le batterie corrispondenti al codice CER 160604	200133* 200134
<i>Farmaci scaduti</i>	<i>Farmaci, cosmetici e similari non più idonei all'uso in quanto scaduti o deteriorati</i>	<i>200131* 200132</i>
Ingombranti	Mobili, poltrone e divani, materassi, ecc.	200307
Legno		200137* 200138 150103
Olio vegetale		200125
Metalli		200140 150104
Oli esausti da motore		130205* 20016*
Pneumatici		160103
Accumulatori al piombo		200133*
Inerti	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, ecc.	170107
Vernici, adesivi, ecc.		200127* 200128
Pesticidi		200119
Tubi fluorescenti		200121*
Rifiuto indifferenziato (Rifiuto urbano residuo)	Frazione di rifiuto derivante dall'eliminazione del medesimo di tutte le frazioni per le quali sono attivate raccolte separate	200301

\*: codici relativi a rifiuti pericolosi

**Rifiuti urbani pericolosi**

<b>RIFIUTI DOMESTICI COSTITUITI DA:</b>	
1	Pile esaurite
2	Batterie ed accumulatori esausti
3	Farmaci inutilizzati
4	Vernici, inchiostri e relativi contenitori (se non bonificati)
5	Adesivi, solventi, prodotti fotochimici e relativi contenitori (se non bonificati)
6	Pesticidi, diserbanti, battericidi, topicidi e relativi contenitori (se non bonificati)
7	Tubi fluorescenti

**Prospetto delle sanzioni**

Art	C.	Lett	Punto	Violazione	Casistica	Sanzione (€)	
						minima	massima
25	1	a		Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei contenitori e/o nei luoghi e nelle ore previste per la raccolta domiciliare di rifiuti impropri:			
			I		Rifiuti speciali pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
			II		Rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani	€ 52,00	€ 500,00
			III		Rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	€ 52,00	€ 500,00
			III		Come sopra, se rifiuti urbani pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
			IV		Rifiuti di imballaggi terziari	€ 83,00	€ 500,00
			V		Rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali sia attivato apposito servizio di raccolta differenziata	€ 52,00	€ 500,00
			VI		Rifiuti derivanti da costruzione e demolizione	€ 83,00	€ 500,00
25	1	b		Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate		€ 83,00	€ 500,00
25	1	c		Immissione nei contenitori o abbandono al suolo nei punti e negli orari destinati alla raccolta, di rifiuti sfusi, se non espressamente previsto		€ 26,00	€ 500,00
25	1	d		Conferimento nei contenitori di quantità di rifiuti tali da impedire o rendere difficoltoso l'utilizzo degli stessi da parte degli utenti		€ 26,00	€ 500,00
25	1	e		Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro		€ 26,00	€ 500,00
25	1	f		Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		€ 26,00	€ 500,00
25	1	g		Collocazione di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori predisposti, od esposizione di rifiuti (anche in contenitori appositamente destinati) al di fuori delle date, degli orari e dei siti a ciò destinati		€ 26,00	€ 500,00
25 37	1 2	h a		Ribaltamento, spostamento, danneggiamento delle Attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti		€ 52,00	€ 500,00
25 37	1 2	i c		Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti o sui cestini portarifiuti		€ 26,00	€ 500,00
25	1	j		Uso di contenitori per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni.		€ 26,00	€ 52,00
25	2			Conferimento di rifiuti da giardini con modalità diverse da quelle previste all'art. 17 c. 5		€ 52,00	€ 500,00
25	4			Abbandono di rifiuti in luogo pubblico o privato (art. 50 D.Lgs 22/97)			

					Rifiuti urbani non ingombranti	€ 26,00	€ 500,00
					Rifiuti urbani ingombranti	€ 52,00	€ 500,00
					Rifiuti urbani pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
					Rifiuti speciali non pericolosi	€ 52,00	€ 500,00
					Rifiuti speciali pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
25	5			Incendio di rifiuti (salvo quanto disposto da specifiche ordinanze e dal Regolamento di Polizia Urbana)		€ 83,00	€ 500,00
26	6			Deposito di oggetti o parcheggio di veicoli che creino intralcio o ritardo delle operazioni di svuotamento dei contenitori		€ 83,00	€ 500,00
26	7			Spostamento di contenitori stradali dalla loro sede		€ 83,00	€ 500,00
28	7			Abbandono di rifiuti in prossimità di S.E.A.		€ 83,00	€ 500,00
34	5	f,g,h		Raccolta da parte di associazioni di volontariato di frazioni merceologiche non consentite		€ 52,00	€ 500,00
37	2	b		Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici		€ 26,00	€ 500,00
38	2			Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali		€ 26,00	€ 500,00
39				Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci o deaffissione manifesti o delle aree pubbliche occupate da cantieri		€ 52,00	€ 500,00
41				Mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi e analoghe attività		€ 83,00	€ 500,00
42				Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti		€ 83,00	€ 500,00
43				Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati		€ 83,00	€ 500,00
44				Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi		€ 83,00	€ 500,00
45				Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati		€ 52,00	€ 500,00
47	2	a		Immissione tra i rifiuti destinati al compostaggio domestico di rifiuti non ammessi		€ 83,00	€ 500,00
47	2	b		Mancato rispetto della distanza minima		€ 52,00	€ 500,00
47	3	a		Malgestione del cumulo con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati		€ 52,00	€ 500,00

47	3	b		Utilizzo di residui di origine animale nei primi due anni di attività		€ 26,00	€ 104,00
47	3	c		Mancato rispetto delle dimensioni minime		€ 26,00	€ 104,00
47	4	e		Mancata comunicazione di cessazione dell'attività		€ 52,00	€ 500,00

## **Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico**

### **1. Definizione di compostaggio domestico**

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

### **2. Materiali da utilizzare**

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);

- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;

- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

### **3. Materiali da non utilizzare**

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

### **4. Regole tecniche da rispettare**

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m<sup>2</sup> a seconda della modalità operativa scelta;

2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;

3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

4) E' necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione.

In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 25-30:1, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio.

Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi.

Nella seguente tabella 2 vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Tabella 2

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
scarti di cucina	12 - 20	sfalci d'erba	12 - 15
scarti da giardino misti r r	20 - 60	scati dell'orto	11 - 13
foglie secche	30 - 60	segatura	100 - 500
trucioli di legno	120	corteccia	100 - 150
carta cartone	120 - 500	paglia	100
pollina	10 - 18	letame bovino	20
letame di cavallo	20 - 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

6) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

7) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica., evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

8) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

9) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

### **5. Distanze minime dai confini**

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

### **6. Considerazioni generali**

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando

così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

## **6.1 Metodi di compostaggio**

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

### **Cumulo Aperto**

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'areggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

### **Cumulo in compostiera**

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo. Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo

### **Cumulo in buca o in trincea**

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

Nella formazione della fossa devono essere rispettati, al fine di garantire una buona areazione, i seguenti volumi minimi in relazione ai quantitativi di rifiuti da compostare:

### **SCARTO DI CUCINA**

<b>N° PERSONE</b>	<b>KG/ANNO</b>	<b>VOLUME IN It</b>
1	73	36,5
2	146	73
3	219	109,5
4	292	146
5	365	182,5
6	438	219
7	511	255,5

### **SCARTO DA GIARDINO**

<b>GIARDINO</b>	<b>Kg/ANNO</b>	<b>VOLUME in It</b>
100	400	160
200	800	320
400	1600	640
600	2400	960
800	3200	1280
1000	4000	1600
1500	6000	2400
2000	8000	3200
3000	12000	4800
4000	14000	6400

### **6.2 compostaggio in comunione**

E' ammesso il compostaggio in comunione: cioè quando 2 o più famiglie alimentano e gestiscono uno stesso cumulo. Dovrà comunque essere, in sede di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa, individuato un referente unico.

Nel caso di unità condominiali l'attivazione del compostaggio e le varie richieste di sgravi devono essere deliberate dall'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera

condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa.